

## **DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

L'anno duemiladiciannove (2019), addì 21 (dodici) del mese di Novembre, in Castel di Lama e nella Residenza Comunale - Area Tecnica

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

### **TRA**

Il Comune di Castel di Lama (di seguito Comune), in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Dott.ssa Fabiola Ciotti, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Via Carrafo n. 22, 63082 Castel di Lama (AP) (CF 80000270449) in nome e per conto del quale agisce;

### **E**

L' Avvocato Anna Laura Luciani, con studio in San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi, 125 (CF: LCNNLR69S46A462F), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno n. 358 (di seguito denominato "legale")

### **PREMESSO CHE**

- La società "Le Querce snc", in data 28 dicembre 2015, ha presentato il ricorso al TAR Marche per l'annullamento - previa sospensiva - della nota prot. nr. 12364 del 29/10/2015 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato al legale rappresentante della società stessa la sospensione temporanea della procedura di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti in località Selvette, in attesa del completamento della procedura di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per gli scarichi reflui dell'impianto medesimo;
- con la Deliberazione di G.C. nr. 1 del 19 gennaio 2016, immediatamente esecutiva, è stato demandato al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale di provvedere alla nomina di difensore legale nel procedimento in questione;
- con la Determinazione n. 7 RG del 19/01/2016 è stato nominato l'avv. Sergio Gabrielli di Grottammare quale legale di fiducia di questo Ente per resistere in giudizio nella vertenza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, presentata dalla società "Le Querce snc" per l'annullamento - previa sospensiva - della nota prot. nr. 12364 del 29/10/2015 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato al legale rappresentante della società stessa la sospensione temporanea della procedura di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti in località Selvette, in attesa del completamento della procedura di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per gli scarichi reflui dell'impianto medesimo;
- con la Delibera di G.C. n. 130 del 24/10/2019 è stato revocato l'incarico conferito all'Avv. Sergio Gabrielli con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 5 luglio 2016 per il giudizio, relativo al procedimento n. 384/2016, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche instaurato con ricorso presentato dalla società Le Querce di Lunerti Gaudenzio e C. snc con sede in Castel di Lama, via Roma nr. 37, notificato a questo Comune il giorno 14/6/2016, per il risarcimento dei danni attinenti il ritardato rilascio del permesso a costruire un impianto di distribuzione carburanti

in località Selvette, mediante lettera di revoca incarico a firma del Sindaco e del Responsabile Area Tecnica da inviarsi via PEC;

- con la determinazione n. 806 RG del 25/10/2019 è stato nominato l'Avv. Anna Laura Luciani legale di fiducia dell'amministrazione comunale per rappresentarlo e tutelarlo nel proseguo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche instaurato con ricorso presentato dalla società Le Querce di Lunerti Gaudenzio e C. snc con sede in Castel di Lama, via Roma nr. 37, notificato a questo Comune il giorno 14/6/2016, per il risarcimento dei danni attinenti il ritardato rilascio del permesso a costruire un impianto di distribuzione carburanti in località Selvette;

- che l'Avv. Sergio Gabrielli ha trasmesso la rinuncia (acquisita al protocollo comunale n. 16270 del 30/10/2019) al mandato difensivo nella causa R.G. n. 18/2016 TAR Marche, connessa al procedimento n. 384/2016, pendente tra le medesime parti e per la quale risulta fissata l'udienza dinanzi al TAR delle Marche per il giorno 18/12/2019;

- che, sia la Delibera di G.C. n. 130 del 24/10/2019, sia la Determinazione di Area Tecnica n. 806 RG del 25/10/2019 fanno riferimento solo al procedimento legale n. 384/2016, e non alla causa n. 18/2016 ad esso connessa;

- con propria determinazione n. 835 RG del 31 ottobre 2019 il Responsabile dell'Area Tecnica ha conferito all'avvocato Anna Laura Luciani l'incarico di legale di fiducia dell'amministrazione comunale per rappresentarlo e tutelarlo nel proseguo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche instaurato con ricorso presentato dalla società Le Querce di Lunerti Gaudenzio e C. snc con sede in Castel di Lama, via Roma nr. 37, in riferimento al procedimento n. 18/2016;

## **CIO' PREMESSO**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa degli interessi del Comune e del Sindaco Protempore nel proseguo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche con ricorso presentato dalla società Le Querce di Lunerti Gaudenzio e C. snc con sede in Castel di Lama, via Roma nr. 37, in riferimento al procedimento n. 18/2016;
2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito in complessivi € 418,06 (quattrocentodiciotto/06), oltre c.p.a. e rimborso forfettario (esente da IVA), per un totale fattura a pagare di € 500,00 (cinquecento/00), secondo modalità e tempi concertati dalle parti. Le parti concordano, altresì, che nel caso di condanna alle spese legali della controparte, rimane salvo il diritto del professionista a percepire il maggior importo liquidato dal Giudice in sentenza e recuperato nei confronti della parte soccombente.
3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
  - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

- b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
  - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
4. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
  5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
  7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
  8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
  9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
  10. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.
  11. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e da relativo consenso – che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Castel di Lama, li 21 novembre 2019

PER IL COMUNE

Il Responsabile Area Tecnica

Fabrizio Crotti

IL PROFESSIONISTA

A. L. L.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE

Il Responsabile Area Tecnica

Fabrizio Crotti

IL PROFESSIONISTA

A. L. L.